



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

N. 28 Reg.

Del 29/11/2024

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), D.Lgs. n. 267/2000 TUEL scaturente dalla sentenza del Tribunale di Messina – Sezione lavoro n. 940/2023, passata in giudicato – ex dipendente ~~XXXXXXXXXX~~**

~~XXXXXXXXXX~~ omissis

L'anno duemilaventiquattro il giorno **Ventinove** del mese di **Novembre** alle ore **20:00** e seguenti, nella sala delle adunanze comunali, giusta Determina di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale n. **11** del **22/11/2024**, si svolge, in sessione Ordinaria, in Seconda convocazione, la seduta del Consiglio Comunale.

La seduta è regolamentata dall'art. 30 della Legge Regionale 06.03.1986, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica ed è partecipata dai Sign.ri Consiglieri, a norma di legge, a cui risultano all'appello nominale presenti:

CONSIGLIERI	Presente	CONSIGLIERI	Presente
Briguglio Chiara	P	Bartorilla Roberto	A
Longo Elisabetta	P	Triolo Maria Cristina	A
Saccà Giovanni	A	Cannavò Nunziata	A
Ferlito Natale	P	Riggio Giuseppe Luca	P
Isaja Dario	P		
<b>Assegnati: 10</b>	<b>Presenti: 5</b>	<b>Assenti: 4</b>	

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 7 il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza Ferlito Natale in qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con funzione verbalizzante il Segretario Comunale Dott.ssa Miano Rosaria.

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma dell'O.R.E.L. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Briguglio, Longo e Riggio.

Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge 8/06/1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/200, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: **Favorevole**
- Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere: **Favorevole**
- Il Revisore dei Conti, parere: **Favorevole**

Presenti: n. 5 (C. Briguglio, E. Longo, N. Ferlito, D. Isaja, G.L. Riggio)

Presente in aula l'Assessore Rigano

Il Presidente introduce il terzo punto all'o.d.g. proposta di deliberazione avente per oggetto ” *Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) d. lgs. n. 267/2000 TUEL scaturente dalla sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro n. 940/2023, passata in giudicato – ex dipendente Casablanca Domenica*”

Il Presidente dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione e della parte conclusiva del parere favorevole del Revisore Unico dei conti

Il Cons. Riggio ricorda che l'Ente non è nuovo a soccombenze a vario titolo che arrivano ormai a cascata per qualsivoglia materia del contendere. Rileva che persino, come nel caso in questione, anche quelle relative a delle spettanze che potevano e dovevano essere riconosciute pacificamente senza che fosse un'autorità giudiziaria a doverle statuire. Ritiene che, purtroppo, questo *modus operandi* non fa altro che creare danno all'ente e, di conseguenza, e, a cascata, su tutta la cittadinanza alla quale vengo sottratti numerosi servizi. Sostiene che questa amministrazione si dimostra costantemente avara nei riguardi dei propri dipendenti ai quali nega ciò che di fatto e di diritto gli spetta mentre si dimostra molto generosa con i propri colleghi amministratori. Chiede se sia possibile che per vedersi riconoscere un diritto in questo Ente, si sia costretti costantemente a rivolgersi a un'autorità giudiziaria. Afferma che i diritti dei dipendenti vanno sempre e comunque garantiti visto che sono proprio loro a tirare avanti la “*carretta*” ormai da tempo, avendo, così, nel corso degli anni acquisito a pieno titolo quelle competenze e quelle professionalità che non possono essergli puntualmente riconosciuti. Ritiene che il principio del dare e dell'avere sia totalmente sconosciuto a chi amministra. Sostiene che il *modus del “mastru rimanna”* è applicato con l'intento di fare cadere tutto nel dimenticatoio, gli anni passano, il dare e l'avere si prescrivono, che l'amministrazione è imbattibile nel fare questo genere di conti, così come quello di sperperare inutilmente denaro pubblico. Come può con tale clima funzionare la macchina amministrativa o forse si vuole proprio che la macchina non funzioni.

Non essendoci altri interventi, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

la votazione in forma palese e per alzata di mano ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 5 (C. Briguglio, E. Longo, N. Ferlito, D. Isaja, G.L. Riggio)

Favorevoli: n. 5 (C. Briguglio, E. Longo, N. Ferlito, D. Isaja, G.L. Riggio)

Contrari: 0                      Astenuti: 0

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visto l'esito delle votazioni come sopra riportato;

DELIBERA



Di approvare a unanimità dei presenti la proposta di deliberazione avente ad oggetto :  
“*Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) d. lgs. n. 267/2000 TUEL scaturente dalla sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro n. 940/2023, passata in giudicato – ex dipendente Casablanca Domenica*”, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale.

Il Presidente poni ai voti l’immediata esecutività

la votazione in forma palese e per alzata di mano ottiene il seguente risultato:

presenti:

Presenti: n. 5 (C. Briguglio, E. Longo, N. Ferlito, D. Isaja, G.L. Riggio)

Favorevoli: n. 5 (C. Briguglio, E. Longo, N. Ferlito, D. Isaja, G.L. Riggio)

Contrari: 0            Astenuti: 0

A conclusione della seduta il Presidente ringrazia tutti i consiglieri e, in particolare, il consigliere Riggio che con senso di responsabilità votando l’immediata esecutività delle variazioni di bilancio consentirà l’erogazione di tutti i servizi, compresi quelli più importanti, prima ricordati. La consigliera Briguglio si associa ai ringraziamenti e nome di tutti.

La seduta si conclude alle ore 20.26

### **DELIBERA**

Di approvare all’unanimità dei presenti l’immediata eseguibilità della presente delibera

\*\*\*\*\*

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell’art. 186 dell’OREL e dell’art. 33 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sintetico e sommario dell’annotazione del gruppo di assistenza all’Organo, sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati



# Comune di Sant'Alessio Siculo

(Città metropolitana di Messina)

## Atto Istruttorio da sottoporre al Consiglio Comunale

**OGGETTO:** Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) d. lgs. n. 267/2000 TUEL scaturente dalla sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro n. 940/2023, passata in giudicato – ex dipendente ~~Casablanca Daniela~~ <sup>OTWSSIS</sup>

### PREMESSO CHE:

Il comune di Sant'Alessio Siculo con deliberazione n. 28 del 27.09.2016 ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del d. lgs. N. 267 del 2000 (TUOEL);

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10.01.2017 l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'Art. 243 bis, comma 5, del TUOEL, della durata di dieci anni: dal 2016 al 2025, senza richiedere l'accesso ai fondi di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUOEL;

A seguito di specifiche richieste istruttorie del Ministero dell'Interno, l'Ente con deliberazione consiliare n. 20 del 27.05.2019 ha approvato un nuovo piano di riequilibrio attualizzato;

In data 11 aprile 2024 il competente Collegio della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha deliberato l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale nei termini e con le integrazioni proposte dal Magistrato relatore;

Vista la sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro n. 940/2023, nel procedimento iscritto al n. 84/2015 R.G., pubblicata il 10.05.2024 e notificata il 12.05.2023, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato A);

Rilevato che con la citata sentenza n. 940/2023, il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ha dichiarato il diritto della ex dipendente ~~Casablanca Daniela~~ <sup>OTWSSIS</sup> a essere inquadrata nella settima



qualifica funzionale I.e.D, dall'1.7.1998 e nella categoria D, posizione D2, a decorrere dall'1.4.1999 e, di beneficiare delle progressioni economiche orizzontali maturate dal personale comunale di categoria D a decorrere dall'1.4.1999 e, per l'effetto, ha condannato il Comune a corrispondere in favore della dipendente il pagamento di:

- € 61.611,08 a titolo di differenze retributive maturate dall'1.7.1998 al 13.1.2015, oltre interessi legali dovuti al soddisfo
- € 13.395,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa e rimborso spese generali
- Esborsi relativi alla ctu liquidati con separato decreto

Dato atto che l'Ente non ha proposto ricorso in appello avverso la predetta sentenza, tenuto conto delle ragioni rappresentate dal proprio legale con nota prot. n. 5400 del 25/05/2023;

Dato atto che la Sig.ra ~~Casablanc~~ non ha manifestato alcuna disponibilità ad aderire alle proposte transattive dell'ente, come da corrispondenza in atti;

Visto l'atto di precetto notificato il 03.05.2024 con cui la parte richiede il pagamento della complessiva somma di € 96.357,94, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato B)

Vista la relazione a firma del responsabile dell'Area Amministrativa, prot. n. 12675 del 06/11/2024 (allegato C)

Visto l'Articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. (T.U.E.L.) ai sensi del quale, con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, fra l'altro, da a) sentenze esecutive;

atteso che ai sensi della vigente disciplina in materia, il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento;

Che la delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientra in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte.

Rilevato che, nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che in caso di pagamento, entro e non oltre il 31.12.2024, della somma di € 96.357,94 di cui al citato atto di precetto, la Sig.ra ~~Casablanc~~ rinuncia alle ulteriori spese relative alla procedura esecutiva, come da nota prot. n. 12294 del 25.10.2024.

Visto il Documento Unico di programmazione 2024 – 2026 approvato con deliberazione C.C. n 18 del 02/09/2024, esecutiva ai sensi di legge

Visto il bilancio finanziario di previsione 2024 – 2026 approvato con deliberazione C.C. n 19 del 02/09/2024, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di C.C. n. 27 del 29/11/2024 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2024 – 2026 ai sensi dell'art. 175, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 smi.

Acquisito il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990 e smi, nel testo vigente in Sicilia a seguito del recepimento operato con la l.r. 48/1991 e s.m.i.;

Visto il parere PAUOLEUO UJ reso dal Revisore Unico dei Conti, acquisito ai sensi dell'art. 239 d. lgs. n. 267/2000 smi, al prot. n. 13480 del 22/11/2024 (Allegato D)

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 smi.;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

### Propone

1. Di Prendere atto di quanto in premessa quale parte integrante non c'è motivazione del presente atto;
2. Di Riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio della somma complessiva di Euro 96.357,94 di cui alla sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro n. 940/2023, nel procedimento iscritto al n. 84/2015 R.G., pubblicata il 10.05.2024 e notificata il 12.05.2023 e al successivo l'atto di precetto notificato il 03.05.2024, allegati al presente atto come parti integranti e sostanziali;
4. Di Demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa e al Servizio Ragioneria, ciascuno per quanto di competenza, i conseguenti atti gestionali ex art. 107 d. lgs. N. 267/2000 smi in ordine a quanto previsto dal presente deliberato;
5. Di Trasmettere copia del presente atto alla Procura contabile della Corte dei Conti a norma;
6. Di Dichiarare, ai sensi dell'art. 12, comma 4, l.r. n. 44/1991, il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.



Il Proponente

*[Handwritten signature]*



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE Favorevole

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Caterina Quacquareo



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE Favorevole

Li \_\_\_\_\_


ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 96.357,94  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1.03.02.99.002</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>CAP. 138</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Domenico Aliberti



ALLEGATO A

Sentenza n. 940/2023 pubbl. il 10/05/2023

RG n. 84/2015

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/05/2023

prot. n. 9501  
del 25-09-2023



## TRIBUNALE DI MESSINA

### SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo

in esito all'udienza del 9 maggio 2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 84/2015 R.G. vertente

TRA

~~CASABLANCA DOMENICA~~ <sup>Orliss's</sup>, c.f. ~~SPDNCS2M510111~~, nata il ~~15-08-1997~~ a ~~Santa~~  
~~MASTRORE~~ (ME), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Tribulato, giusta procura  
a margine del ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO, c.f. 00347890832, in persona del Sindaco  
*pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vitarelli, giusta procura allegata  
alla memoria di costituzione.

RESISTENTE

OGGETTO: mansioni superiori e progressione economica orizzontale

#### MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 12.1.2015 ~~Casablanca Domenica~~, dipendente del Comune di S. Alessio Siculo, premetteva di essere stata originariamente assunta con la qualifica di "Segretario Economo", VI livello retributivo ex D.P.R. n. 347/83, transitata *ex lege* nei ruoli comunali a seguito della soppressione dei "Patronati scolastici" di cui era dipendente.

Riferiva che con l'approvazione del nuovo ordinamento professionale degli Enti Locali, il Comune di S. Alessio Siculo le aveva comunicato l'avvenuto inquadramento



## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/05/2023

nella categoria C, posizione economica C2 (beneficiando del c.d. led, livello economico differenziato, in ragione della propria anzianità contributiva), a decorrere dall'1.4.1999. Riferiva di aver successivamente beneficiato di tre progressioni economiche orizzontali e di risultare attualmente inquadrata in posizione C5.

Deduceva che i "segretari economi", per la tipologia di mansioni espletate, non andassero inquadrati nella categoria C, bensì nella categoria D (come da rinnovato ordinamento professionale), tra i cui profili era indicato, tra gli altri, anche il "*Segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province*". Evidenziava che, anche nell'allegato alla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 192 prot. 41014/BL/C del 3 agosto 1999, alla Tabella 6 (categorie professionali secondo il CCNL comparto regioni-autonomie locali del 1999) tra gli aventi diritto all'inquadramento nella categoria D vi fosse anche il "*Segretario Economo*".

Specificava che i segretari economi dirigevano le mense scolastiche con compiti di collegamento con l'Amministrazione comunale, gestivano i rapporti con i fornitori delle merci ed erano responsabili del controllo di qualità delle stesse, curavano i rapporti con gli alunni ed i loro genitori, dirigevano il personale sottoposto alle proprie dipendenze, sul quale avevano persino potestà disciplinare.

Deduceva altresì che già prima dell'1.4.1999, ai sensi dell'art. 40, lett. h), D.P.R. n. 347/1983, ella, quale segretaria economo, avrebbe dovuto essere inquadrata nella VII qualifica funzionale, anziché nella VI, e così transitare, dall'1.4.1999, con l'approvazione del nuovo ordinamento professionale, nella categoria D, posizione economica D2 (sempre per effetto del l.e.d.). Richiamava giurisprudenza sul punto.

Affermava il proprio diritto alla qualifica funzionale ed all'inquadramento superiori ed alle relative spettanze economiche (comprese progressioni economiche orizzontali eventualmente maturate dai dipendenti di pari categoria dall'1.4.1999), a decorrere dall'1.7.1998, data a partire dalla quale la controversia era devoluta alla giurisdizione ordinaria.

Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il suo diritto all'inquadramento con decorrenza 1.4.1999 nella categoria D, posizione economica D2, dipendenti Enti Locali, con riconoscimento, all'interno della categoria, delle posizioni economiche nel tempo assegnate dal Comune di Sant'Alessio Siculo a tutto il proprio personale di ruolo, nonché il diritto alla settima qualifica funzionale l.e.d. sin dall'1.7.1998; accertare e dichiarare il proprio diritto alle differenze retributive dovute a seguito dell'errato inquadramento nella qualifica VI (Categoria C + posizioni economiche nel tempo

## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/05/2023

assegnate) anziché nella VII (Categoria D + posizioni economiche nel tempo assegnate) e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione comunale al pagamento delle spettanze dovute sin dall'1.7.1998 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, con conseguenziale regolarizzazione contributiva e previdenziale; in via degradata condannare il Comune resistente al pagamento delle differenze retributive a titolo di mansioni superiori espletate *ex art. 52* d.lgs. n. 165/2001; con condanna di controparte al pagamento di spese e compensi di lite.

Il Comune di Sant'Alessio Siculo si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 20.10.2015, contestando che la ricorrente non avesse fornito prova delle mansioni lavorative svolte e, di conseguenza, della non conformità delle mansioni espletate rispetto alla qualifica assegnata, essendosi limitata soltanto ad affermare di possedere la qualifica di "segretario economo"; precisava che la stessa era ormai decaduta da ogni diritto di prova sulla circostanza.

Esaminava la giurisprudenza invocata dalla ricorrente a sostegno della propria tesi, escludendo che la medesima potesse applicarsi anche al caso di specie, ed eccepiva l'infondatezza della pretesa della ~~casualità~~ di ottenere l'automatico riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali.

Eccepiva infine la prescrizione, *ex art. 2948, c. 4, c.c.* del diritto alle differenze retributive per il periodo antecedente al quinquennio dal ricorso o da altro atto interruttivo e che, comunque, i crediti da lavoro nei confronti delle pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto essere maggiorati esclusivamente degli interessi legali, senza rivalutazione alcuna.

Concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso ovvero, in via subordinata, l'eventuale limitazione della condanna alle sole somme dovute nei cinque anni antecedenti alla notifica del ricorso o di eventuale altro atto interruttivo, con vittoria di compensi e spese di giudizio.

In data 13.12.2021 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente a seguito di un riequilibrio dei ruoli in sezione.

Ordinata, *ex art. 210 c.p.c.*, la produzione delle deliberazioni e delle determine di assegnazione delle progressioni economiche orizzontali al personale comunale inquadrato in tutte le categorie ed in particolare al personale inquadrato nella categoria D, dal 1999 in poi veniva disposta c.t.u. contabile.

Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 9 maggio 2023





## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/05/2023

veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.

Accertata d'ufficio la propria giurisdizione ex artt. 63 e 69 d.lgs. n. 165/2001 (la dipendente rivendica il riconoscimento dei superiori livelli retributivi a decorrere dall'1.7.1998 con riguardo all'espletamento di mansioni di segretaria economista), ordine logico di trattazione impone di esaminare anzitutto l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.

L'eccezione è tardiva e, pertanto, inammissibile.

Fissata l'udienza di discussione per il 21.10.2015, il Comune di Sant'Alessio Siculo non si è costituito nel rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 416, comma I, c.p.c., bensì soltanto in data 20.10.2015, incorrendo nella decadenza dalla proposizione di tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (comma II), tra le quali rientra certamente anche l'eccezione di prescrizione.

Nel merito, le domande della ricorrente sono meritevoli di accoglimento.

Per quanto concerne le mansioni lavorative della ~~Casabianca~~, non risultano condivisibili le doglianze di parte resistente circa l'omessa prova delle medesime, atteso che la prova delle mansioni svolte e della riconducibilità delle medesime alla qualifica professionale di "segretario economista" è data dalla documentazione prodotta dalla lavoratrice e proveniente dallo stesso Comune resistente.

È infatti il Comune di S. Alessio Siculo, nella comunicazione di assunzione in servizio del 14.11.1983 (all.6 ricorso), a indicare le mansioni a cui era stata adibita la lavoratrice: in particolare, specificava la delibera del consiglio comunale, nel disporre l'assunzione della ~~Casabianca~~ quale "segretaria economista", che "*le segretarie economiste svolgeranno soprattutto mansioni contabili inerenti fornitura libri, cancelleria, indumenti, contributi e sovvenzioni, refezione, trasporto gratuito alunni, servizio biblioteca comunale delle attività ricreative, sportive, del tempo libero e dei giovani, manutenzione ed inventari del materiale scolastico, etc.*". Anche le altre allegazioni documentali della ricorrente (all.ti 2-3-4-5-7) forniscono ulteriori elementi di riscontro circa il fatto che la ~~Casabianca~~ fosse effettivamente stata adibita ad attività di segretaria economista presso le mense scolastiche comunali già da prima dell'assunzione nell'organico comunale e che avesse frequentato il corso e conseguito l'idoneità richiesta a tale scopo.

I documenti prodotti confermano, dunque, che la ~~Casabianca~~ svolgeva mansioni di segretaria economista, come dalla stessa dedotto; il Comune, viceversa, non ha fornito



alcuna prova contraria a quanto inequivocabilmente attestato negli atti da se provenienti, limitandosi ed eccepire un'omissione probatoria della ricorrente, che, tuttavia, non sussiste.

Quanto al corretto inquadramento della figura del "segretario economo", quest'ultima doveva certamente essere ricompresa nel VII livello funzionale e nella successiva categoria D, dipendenti Enti Locali.

L'art. 40, lett. h), D.P.R. n. 347/1983, in merito al primo inquadramento funzionale dei dipendenti degli Enti Locali, disponeva che *"nella 7ª qualifica funzionale vengono collocati... i segretari economi ed i ragionieri economi di comunità montane"*, aggiungendo, alla lett. d), che *"in sede di 1º inquadramento l'attribuzione... al personale in servizio delle qualifiche funzionali previste dal presente accordo avviene prescindendo dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso"*. Nell'allegato A) dello stesso testo, venivano espressamente collocati nella settima qualifica funzionale i *"segretari ragionieri economi"*.

Ed ancora, il CCNL di revisione del sistema di classificazione professionale dei dipendenti degli Enti Locali del 31.3.1999, nell'allegato A), includeva, tra il personale della nuova categoria D, anche il *"segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province"*, prevedendo altresì, nell'allegata tabella C), per il primo inserimento nella nuova classificazione, la corrispondenza tra la settima qualifica e la categoria D (e tra la settima l.e.d. e la D2).

La lettura coordinata dei testi legislativi e contrattuali menzionati consente di ritenere la piena fondatezza della domanda attorea: la ricorrente, quale segretaria economo, avrebbe dovuto essere inquadrata dapprima nella settima qualifica funzionale l.e.d. e, dall'1.4.1999, nella categoria D, posizione economica D2.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6103 del 19.4.2012, confermando le valutazioni rese dalla Corte d'Appello di Messina ed aderendo al consolidato orientamento distrettuale sulla questione, nel richiamare quanto già statuito in Cass. SS.UU. 13 giugno 2011, n. 12894, hanno affermato che *"la figura del "segretario" e del "ragioniere economo" è – secondo il dato testuale della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di impiego – diversa da quella delineata nella sesta qualifica (per il semplice "istruttore amministrativo" e per il semplice "ragioniere")*. Infatti l'allegato "A" al D.P.R. n. 347 del 1983 ha previsto la settima qualifica funzionale per il *"segretario e il ragioniere economo"* e la sesta per l'istruttore amministrativo e il ragioniere semplice, sì che la ricorrente, che era stata





## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/05/2023

*assunta come segretaria economista, rientrava nella settima qualifica funzionale, e non già nella sesta. È vero che il D.P.R. n. 347 del 1983, art. 40, lett. h), prevede espressamente il segretario e il ragioniere economista delle comunità montane, ma ciò non significa che i segretari e ragionieri economisti di enti diversi, quali quelli comunali, fossero da inquadrare non già nella settima, bensì nella sesta qualifica funzionale” (si richiamano sul punto anche le successive conformi Cass. civ., SS.UU., 8.11.2012 n. 19290 e Cass. civ., sez. Lav., 4.1.2017 n. 77).*

Deve dunque riconoscersi il diritto di ~~Casablancà Donatiana~~ ad essere inquadrata nella settima qualifica funzionale l.e.d. dall'1.7.1998 e nella categoria D, posizione D2, a decorrere dall'1.4.1999, e di beneficiare delle progressioni economiche orizzontali maturate dal personale comunale di categoria D dall'1.4.1999 alla data del deposito del ricorso.

In ordine al *quantum debeatur*, è stato dato mandato al c.t.u. di “quantificare le differenze retributive eventualmente maturate da ~~Casablancà Donatiana~~ per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze del Comune di Sant'Alessio Siculo dall'1.7.1998 al 13.1.2015 per i titoli dedotti in ricorso, considerando i seguenti elementi: inquadramento settima qualifica funzionale l.e.d., dall'1.7.1998 al 31.3.1999; categoria D, posizione economica D2, dall'1.4.1999 al 31.12.2001; posizione economica D3 dall'1.1.2002 al 31.12.2003; posizione economica D4 dal 1.1.2004 al 13.1.2015”.

Il c.t.u., conformemente al mandato d'incarico, ha quantificato in euro 61.611,08 l'importo complessivo delle differenze retributive maturate dalla ricorrente, di cui euro 1.089,40 dall'1.7.1998 al 31.3.1999, euro 5.423,34 dall'1.4.1999 al 31.12.2001, euro 7.847,84 dall'1.1.2002 al 31.12.2003 ed euro 47.250,49 dall'1.1.2004 al 13.1.2015.

Le conclusioni cui è giunto il predetto consulente, con procedimenti immuni da vizi logico-giuridici e adeguatamente illustrati da tabelle riepilogative facilmente verificabili, sono rimaste prive di censure specifiche e sono sostanzialmente condivise da questo decidente, che ritiene conseguentemente di utilizzare la relazione dallo stesso redatta quale fondamento della presente sentenza.

Sulla base delle considerazioni che precedono, compete a ~~Casablancà Donatiana~~ la complessiva somma di € 61.611,08 a titolo di differenze retributive maturate dall'1.7.1998 al 13.1.2015.

La somma dovuta va poi maggiorata con interessi legali da dovuto al saldo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/05/2023

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo *ex* D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i medi tariffari considerata l'attività processuale espletata e la durata del giudizio.

Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono a carico del resistente.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ~~XXXXXXXXXXXX~~ con ricorso depositato in data 13.1.2015 nei confronti del COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO, in persona del Sindaco *pro tempore*, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- in accoglimento delle domande, dichiara il diritto di ~~XXXXXXXXXXXX~~ ad essere inquadrata nella settima qualifica funzionale l.e.d. dall'1.7.1998 e nella categoria D, posizione D2, a decorrere dall'1.4.1999, e di beneficiare delle progressioni economiche orizzontali maturate dal personale comunale di categoria D a decorrere dall'1.4.1999 e, per l'effetto, condanna il Comune di Sant'Alessio Siculo alla corresponsione in suo favore di euro 61.611,08 a titolo di differenze retributive maturate dall'1.7.1998 al 13.1.2015, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì il Comune di Sant'Alessio Siculo alla rifusione delle spese giudiziali in favore della ricorrente, che liquida in euro 13.395,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
- pone definitivamente a carico di parte resistente gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto.

Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.

Messina, li 10 maggio 2023

Il Giudice del Lavoro

*Laura Romeo*





**ATTO DI PRECETTO IN RINNOVAZIONE**

La sig.ra ~~SABLANCA DOMENICA~~, nata a ~~Sant'Alessio Siculo~~ (ME) il ~~17/08/1975~~ (codice fiscale ~~XXXXXXXXXX~~), elettivamente domiciliata in Messina, Via Felice Bisazza, 30 (tel: 090675520; fax: 0906010208; p.e.c. [studiotribulato@pec.giuffre.it](mailto:studiotribulato@pec.giuffre.it)), presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tribulato (codice fiscale TRBGPP69S28C351W) dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto;

premessò

- che con Sentenza n. 940/2023 pubblicata in data 10.05.2023, il Tribunale Civile di Messina, Sezione Lavoro, condannava il COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore della sig.ra ~~Sablanca Domènica~~ della somma di € 61.611,08, a titolo di differenze retributive maturate dal 01.07.1998 al 13.01.2015, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché condannava il Comune resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio liquidate in € 13.395,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, ponendo, altresì, definitivamente a carico del Comune resistente gli esborsi relativi alla c.t.u. liquidati con separato decreto;
- che la Sentenza de qua attestata ai sensi dell'art. 475 c.p.c., veniva notificata al Comune di Sant'Alessio Siculo in data 22.09.2023;
- che è intendimento della istante agire in via esecutiva per il recupero del suddetto credito, non avendo ad oggi ricevuto alcun pagamento e non avendo sortito alcun effetto il precedente atto di precetto notificato in data 01.02.2024;

tutto ciò premesso, la istante rappresentata e difesa come sopra,

**INTIMA E FA PRECETTO**

- al COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO (codice fiscale 00347890832), in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la casa Comunale in Via Lungomare, 1 - 98030 Sant'Alessio Siculo (ME), pec: [segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it), di pagare alla intimante entro il termine di 10 gg. dalla notificazione del presente atto le seguenti somme:

- sorte capitale	€ 61.611,08
- interessi legali (dai ratei annuali dovuti secondo la CTU depositata in atti)	€ 14.201,19
- spese liquidate in sentenza	€ 13.395,00
- totale spese ed onorari di precetto	€ 425,00
- rimborso spese generali (15%)	€ 2.073,00
- CPA (4%)	€ 635,72
- IVA (22%)	€ 3.636,31
- spese pagamento acconto CTU	€ 380,64
<b>Totale dovuto</b>	<b>€ 96.357,94</b>

salvo errore di calcolo e/o omissione, oltre interessi legali e rivalutazione dal 26.01.2024 sino all'effettivo soddisfo, le spese di notificazione del presente atto e le altre spese e compensi successivi con inerenti IVA e CPA come per legge.

Con espresso avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine suindicato di dieci giorni dalla notificazione del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata nei modi e nei termini di legge, anche presso terzi e che, ex art. 13 D.L. 83/2015, il debitore, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Messina, 3 maggio 2024

avv. Giuseppe Tribulato





# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Tel, 0942-751036 Pec: [segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)  
Fax 0942-756519E mail: [segreteria@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:segreteria@comune.santalessiosiculo.me.it)

Prot. n. 12675 del 06/04/2024

Al Sindaco  
Al Presidente del Consiglio Comunale  
Al Segretario comunale

**OGGETTO:** Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro n. 940/2023, passata in giudicato – ex dipendente ~~XXXXXXXXXX~~ - Relazione.

PREMESSO CHE:

Il comune di Sant'Alessio Siculo con deliberazione n. 28 del 27.09.2016 ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del d. lgs. N. 267 del 2000 (TUOEL);

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10.01.2017 l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'Art. 243 bis, comma 5, del TUOEL, della durata di dieci anni: dal 2016 al 2025, senza richiedere l'accesso ai fondi di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUOEL;

A seguito di specifiche richieste istruttorie del Ministero dell'Interno, l'Ente con deliberazione consiliare n. 20 del 27.05.2019 ha approvato un nuovo piano di riequilibrio attualizzato;

In data 11 aprile 2024 il competente Collegio della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha deliberato l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale nei termini e con le integrazioni proposte dal Magistrato relatore;

Vista la sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro n. 940/2023, nel procedimento iscritto al n. 84/2015 R.G., pubblicata il 10.05.2024 e notificata il 12.05.2023.

Rilevato che con la citata sentenza n. 940/2023, il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ha dichiarato il diritto della ex dipendente ~~Casablanca Daniela~~ a essere inquadrata nella settima qualifica funzionale l.e.d. dall'1.7.1998 e nella categoria D, posizione D2, a decorrere dall'1.4.1999 e, di beneficiare delle progressioni economiche orizzontali maturate dal personale comunale di categoria D a decorrere dall'1.4.1999 e, per l'effetto, ha condannato il Comune a corrispondere in favore della dipendente il pagamento di:

- € 61.611,08 a titolo di differenze retributive maturate dall'1.7.1998 al 13.1.2015, oltre interessi legali dovuti al soddisfo
- € 13.395,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa e rimborso spese generali
- Esborsi relativi alla ctu liquidati con separato decreto

L'Ente non ha proposto ricorso in appello avverso la predetta sentenza, tenuto conto delle ragioni rappresentate dal proprio legale con nota prot. n. 5400 del 25/05/2023.

Dato atto che la Sig.ra  non ha manifestato alcuna disponibilità ad aderire alle proposte transattive dell'ente, come da corrispondenza in atti;

Visto l'atto di precetto notificato il 03.05.2024 con cui la parte richiede il pagamento della complessiva somma di € 96.357,94.

Visto l'Articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. (T.U.E.L.) ai sensi del quale, con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, fra l'altro, da a) sentenze esecutive;

Atteso che ai sensi della vigente disciplina in materia, il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento;

Che la delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientra in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte.

Dato atto che in caso di pagamento, entro e non oltre il 31.12.2024, della somma di € 96.357,94 di cui al citato atto di precetto, la Sig.ra Casablanca rinuncia alle ulteriori spese relative alla procedura esecutiva, come da nota prot. n. 12294 del 25.10.2024.

Tanto premesso e considerato, si ritiene che sussistono i presupposti per la proposta di riconoscimento della legittimità del debito di cui all'oggetto ex art. 194, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 267/2000 e smi.



Il Responsabile dell'Amministrativa

D.ssa Caterina Quacquaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Caterina Quacquaro".



Prot. n 13480  
del 22/11/2024

**Dott Ferrara Rocca**  
Dottore Commercialista - Revisore dei conti

Comune di Sant'Alessio Siculo  
Provincia di Messina  
Verbale n.56/2024

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  
Alla Sig.ra Segretario Comunale  
Al Sig Sindaco  
Al Responsabile dei Servizi Finanziari  
**del Comune di Sant'Alessio Siculo**

L'anno 2024 il giorno 21 del mese di Novembre , lo scrivente revisore unico dei Conti del Comune di Sant'Alessio Siculo analizza la richiesta di parere pervenuta a mezzo pec del 20/11/2024 avente ad oggetto :

*“Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art 194, comma 1, lettera a)d. lgs. N 267/2000 TUEL scaturente dalla sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro n 940/2023 , passata in giudicato – ex dipendente ~~Casabianca Domenica~~”*

Preso atto integralmente di quanto riportato nella premessa della bozza proposta di deliberazione allegata alla richiesta di parere;

#### VISTI

- visti gli articoli 194 e 239 del D.Lgs. 267/2000;
- la sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro n 940/2023 , passata in giudicato – ex dipendente ~~Casabianca Domenica~~ i cui all'oggetto con la quale il comune di Sant'Alessio Siculo viene condannato

#### ESPRIME

**parere favorevole** al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo pari ad € **96.357,94** in quanto rientrante fra le ipotesi previste dall'art. 194 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, da imputarsi per come dichiarato nel parere di regolarità contabile allegato alla proposta.

Il Collegio invita l'Ente a trasmettere tutti gli atti del fascicolo, unitamente alla delibera Consiliare di riconoscimento del debito, alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Sicilia, al fine dell'accertamento di eventuali responsabilità.

Infine, si invita l'Ente a volersi attivare tempestivamente al pagamento delle somme dovute a seguito di sentenze divenute esecutive al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa per l'Ente.

Scordia 22/11/2024

Il Revisore Unico  
Dott. Ferrara Rocco

Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

F.to Bliquero



Il Presidente

Sorullo

Il Segretario Comunale

F.to [Signature]



Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line

Il \_\_\_\_\_

E fino al \_\_\_\_\_

L'Addetto

F.to \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_

ed annotata al n. \_\_\_\_\_ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo

Pretorio on line per 15 (quindici) gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

F.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**


Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'Addetto alla pubblicazione F.to \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale F.to \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**  
AI SENSI DELL'ART. \_\_\_\_\_ COMMA \_\_\_\_\_ DELLA L.R. 3.12.91, N.44

Li 29/07/2020



Il Segretario Comunale

[Signature]